

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.**

**Art. 28 bis**

*(Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)(1)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 6/2023